Sent. n. 444/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Paolo Novelli Presidente

Eugenio Musumeci Giudice

Michele Minichini Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 74304 R.G. nei confronti di Alvino Federico, nella qualità di agente contabile per il conto n. 24561 reso quale consegnatario dei beni dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope – Dipartimento di Giurisprudenza - per l'esercizio finanziario 2021.

Visti il conto giudiziale e gli altri atti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 13.6.2024, con l'assistenza della Segretaria dott.ssa Serena Palomba, il relatore Michele Minichini e il rappresentante del Pubblico Ministero SPG Raffaele Cangiano.

Fatto e Diritto

1. Con la relazione depositata il 28.3.2024, il Magistrato designato

ha chiesto l'iscrizione a ruolo del conto n. 24561 relativo alla gestione di beni in essere presso l'Università degli Studi di Napoli Parthenope – Dipartimento di Giurisprudenza - per l'esercizio finanziario 2021.

Nello specifico ha precisato che il suddetto conto è stato redatto su documento simile al Modello 24 (DPR 194/1996) con l'elencazione di n. 3977 beni consistenti prevalentemente in volumi e riviste, nonché mobilio, macchinari e attrezzature informatiche con indicazione dell'assegnatario.

Con la relazione il Magistrato ha rilevato l'insussistenza dell'obbligo di resa di conto per la gestione di beni mobili senza obbligo di custodia, nonché l'insussistenza dell'obbligo di resa di conto per la gestione di beni immobili ai fini inventariali, con richiesta di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del conto.

2. Con la memoria depositata il 14.5.2024, il prof. Alvino ha rappresentato che relativamente ai beni mobili oggetto del conto n. 24561, pur essendo a conoscenza dell'obbligo di vigilanza posto a suo carico, ha ritenuto di procedere con la resa del conto in considerazione dell'incertezza interpretativa in ordine all'applicabilità del D.P.R. 4.9.2002 n. 254 alle Università; in riferimento ai beni immobili ha condiviso quanto rilevato dal Magistrato designato. Per tali ragioni ha concluso chiedendo la declaratoria di improcedibilità del conto.

3. Con la memoria depositata il 20.5.2024, anche la Procura regionale, nel condividere quanto rappresentato nella relazione del

Giudice designato, ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto.

4. All'udienza del 13.6.2024 il Pubblico Ministero ha confermato di condividere quanto esposto nella relazione del Magistrato designato, chiedendo volersi dichiarare l'inammissibilità del giudizio.

5. Tanto premesso, nella fattispecie in esame la Sezione è chiamata a decidere la questione concernente la sussistenza dell'obbligo della resa del conto giudiziale per il consegnatario del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Parthenope di Napoli in ordine alla gestione di una serie di beni inventariati e assegnati all'ufficio destinatario, di beni consistenti in volumi e riviste, nonchè di beni immobili.

Si ricorda che l'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 stabilisce che sono tenuti a rendere il conto della loro gestione gli agenti che a qualsiasi titolo abbiano "maneggio di denaro ovvero debito di materia", intendendosi per "materia" i beni e i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio dell'Ente (beni mobili, partecipazioni, azioni), con esclusione dei beni immobili e di quelli considerati tali agli effetti della compilazione degli inventari (Sezione giurisdizionale Friuli Venezia Giulia sent. n. 17 del 17.2.2014).

Al riguardo gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari e, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione e alle conseguenziali responsabilità, possono

assumere la veste di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia, con la particolarità che i primi sono esclusi dall'obbligo di resa del conto giudiziale.

Sicchè esclusivamente i consegnatari per debito di "custodia" (agenti contabili) sono obbligati alla resa del conto giudiziale mentre non vi sono tenuti i consegnatari per debito di "vigilanza" (agenti amministrativi).

Al riguardo si precisa che il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro e/o di materie, e, in quest'ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino (Sezione giurisdizionale Toscana sent. n. 56 del 3.3.2016; Seconda Sezione Appello sent. n. 963 dell'11.12.2017); di conseguenza è "l'esigenza di registrare e rendicontare tutti i movimenti della "gestione contabile" e il relativo risultato a saldo, cioè di giustificare il debito o il credito dell'agente contabile come risultato delle operazioni di "gestione" da lui compiute, che impone allo stesso la presentazione del conto giudiziale, in esito al quale la Corte dei conti provvede al "discarico" o all'addebito" (Sezione giurisdizionale Abruzzo sent. n. 62 del 15.7.2020), configurandosi, così, un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in "deposito".

Diversamente il debito di vigilanza fa riferimento al soggetto che ha la funzione di sorvegliare il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché nelle ipotesi di gestione delle scorte operative di

beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso. Si parla, in quest'ultimo caso, di "agente amministrativo" tenuto alla definizione del conto amministrativo (Sezione giurisdizionale Piemonte sent. n. 302 del 25.11.2021; Sezione giurisdizionale Calabria sent. n. 213 del 12.12.2022), con il conseguente obbligo di dimostrare la consistenza e la movimentazione dei beni attraverso le scritture dell'Ente (inventario, giornale di entrata e di uscita, prospetto delle variazioni, buoni di carico e di scarico, scheda dei beni mobili, ecc.) (Sezione giurisdizionale Trentino Alto Adige sent. n. 53 del 14.12.2016), anche ai fini del controllo di gestione (Sezione giurisdizionale Toscana sent. n. 3 del 5.1.2017).

In definitiva, sussiste l'obbligo di custodia quando "i beni di proprietà dell'ente non sono stati dati in uso ai dipendenti dell'amministrazione o a soggetti terzi ma si trovano nella materiale disponibilità del soggetto incaricato, tenuto a compiere un'attività tesa alla conservazione degli stessi, per lo svolgimento di attività di servizio o comunque connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali"; ricorre, invece, l'obbligo di vigilanza ogni qualvolta "i beni, previamente inventariati, siano "messi in uso", mediante la materiale consegna agli utilizzatori, per lo svolgimento dell'attività di servizio e i beni di nuova introduzione siano acquistati dall'ente nei limiti strettamente necessari alle esigenze di funzionamento dei singoli uffici".

Per quanto sopra rappresentato, non deve ritenersi sussistente

l’obbligo di resa di conto relativamente a quei beni (gli impianti, i macchinari, le attrezzature, i mobili e gli arredi) assegnati all’ufficio destinatario degli stessi.

In riferimento al soggetto che gestisce beni immobili, nemmeno nei suoi confronti si ravvisano i caratteri tipici dell’obbligo di custodia connessi alla gestione di cassa e di magazzino, atteso che il concetto stesso di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con la conseguente incompatibilità con la gestione di beni immobili (Corte conti Sez. Giur. Friuli Venezia Giulia sent. n. 17 del 17.2.2014; Sez. Giur. Abruzzo sent. n. 102 del 15.10.2015; Sez. Giur. Trentino Alto Adige-Trento sent. n. 39 del 21.9.2017); e pertanto, il conto relativo a beni immobili eventualmente reso deve ritenersi di natura amministrativa e non giudiziale.

Stesso discorso vale per i volumi e le riviste ricompresi nel catalogo della biblioteca del Dipartimento; al riguardo ai sensi dell’art. 7 del regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827 del 1924) “sono considerati immobili, agli effetti della compilazione degli inventari, anche i musei, le pinacoteche, le biblioteche, gli osservatori ed altri istituti congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche che vi si contengono” e per i quali, pertanto, non può ritenersi sussistente l’obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale (Corte Conti Sezione giurisdizionale Toscana sent. n. 213 del 22.5.2019).

6. In definitiva, limitatamente ai beni inseriti nel conto n. 24561, il

convenuto è qualificabile come agente amministrativo e come tale non è soggetto all'obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente inammissibilità del presente giudizio.

7. Stante l'assunzione di una pronuncia in rito non vi è luogo alla pronuncia sulle spese.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il giudizio di conto in epigrafe indicato.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 13 giugno 2024.

Estensore	Presidente
Michele Minichini	Paolo Novelli
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 23/08/2024

X Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Il funzionario

Dott. Francesco Fiordoro

(firma digitale)